REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

Art. 299

Attività di lavoro richiesta per conseguire i titoli professionali

L'attivita' di lavoro richiesta per il conseguimento dei titoli professionali deve essere effettuata presso gli stabilimenti indicati in via generale dal ministro per la marina mercantile.

Versione in vigore dal 6 maggio 1952, non più in vigore dal 25 agosto 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-299-attivita-di-lavoro-richiesta-per-conseguire-i-titoli-professionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it